



*PROCIV ARCI ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
COMITATO REGIONE LAZIO O.D.V.*

VERBALE ASSEMBELA SOCI

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Ottobre, alle ore 15.00, presso il locale di via Castrense – z.na artigianale a Montalto di Castro, si svolge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione, l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione con il seguente ordine del giorno:

1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Sono quindi presenti complessivamente n.16 Rappresentanti legali associazioni aderenti regolarmente al Coordinamento.

Prima di dare avvio alla seduta il Presidente dell'Associazione sig. Alessandro Maietto comunica che la riunione dell'Assemblea in sessione ordinaria fissata in prima convocazione per il giorno 11/09/2019 u.s. alle ore 06.00, è andata deserta.

Punto n.1: 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore

Il Presidente sig. Alessandro Maietto comunica che occorre adeguare il testo del vigente Statuto ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e passa quindi la parola al Segretario dell'Associazione sig.ra Barbara Liroi, il quale relaziona ai Soci presenti gli adeguamenti necessari.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Prociv Arci Organizzazione Nazionale Volontari Protezione Civile Comitato Regione Lazio" a "Prociv Arci Organizzazione Nazionale Volontari Protezione Civile Comitato Regione Lazio - O.D.V."

Dopo una breve illustrazione dei principali adeguamenti apportati, tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "PROCIV ARCI ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMITATO REGIONE LAZIO" a "PROCIV ARCI ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMITATO REGIONE LAZIO - ODV". Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Soci presenti n. 16, aventi diritto n. 16, voti favorevoli n.16, voti contrari 0, astenuti 0.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n° 33 articoli (articoli trentatré), viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno il Presidente dell'Associazione sig. Alessandro Maietto, alle ore 17.00 comunica la chiusura dei lavori dell'Assemblea.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

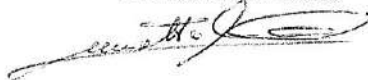
Il Segretario

Barbara Liroi



Il Presidente

Alessandro Maietto





PROCIV ARCI

**ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
COMITATO REGIONE LAZIO - O.D.V.**

STATUTO

*Organizzazione iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato
settore Protezione Civile n. 686*

Organizzazione iscritta nell'elenco regionale del Volontariato PC/AIB, sezione regionale al n. ===

*Codice Fiscale 90068420562
e-mai regionaleprocivarci@gmail.com*

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione	
Art. 2 - Sede e durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 - Principi fondamentali dell'Associazione	pag. 2
Art. 4 - Finalità dell'Associazione	pag. 3
Art. 5 - Attività delle Organizzazioni affiliate	pag. 3

TITOLO III - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Adesione all'Associazione	pag. 4
Art. 7 - Modalità di adesione	pag. 4
Art. 8 - Diritti e doveri delle Organizzazioni affiliate	pag. 5
Art. 9 - Perdita della qualità di Organizzazione affiliata	pag. 5
Art. 10 - Decadenza, recesso ed esclusione	pag. 6
Art. 11 - Esclusione del singolo volontario	pag. 6

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Articolazione territoriale dell'Associazione	pag. 7
Art. 13 - Organizzazioni di base	pag. 7
Art. 14 - Coordinamento Locale	pag. 7

TITOLO V - ORGANI STATUTARI

Art. 15 - Organi della ProCiv Arci – organizzazione nazionale volontari protezione civile – comitato regione Lazio -odv	pag. 8
Art. 16 - Assemblea regionale	pag. 8
Art. 17 - Consiglio Direttivo regionale	pag. 9
Art. 18 - Presidente regionale	pag. 9
Art. 19 - Vice Presidente	pag. 10
Art. 20 - Segretario regionale	pag. 10
Art. 21 - Tesoriere	pag. 10
Art. 22 - Revisore dei Conti	pag. 10
Art. 23 - Gratuità delle cariche statutarie	pag. 11
Art. 24 - Convocazione degli organi statutarie	pag. 11
Art. 25 - Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 11

TITOLO VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione	pag. 12
Art. 27 - Fonti di finanziamento	pag. 12
Art. 28 - Esercizio finanziario e bilancio	pag. 12

TITOLO VII - ADESIONE A PROCIV-ARCI NAZIONALE

Art. 29 - Adesione a PROCIV-ARCI Nazionale	pag. 13
Art. 30 - Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione	pag. 13

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione	pag. 13
Art. 32 - Norme finali	pag. 13
Art. 33 - Norma transitoria	pag. 13

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1
(Costituzione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione di Volontariato denominata "PROCIV ARCI – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – COMITATO REGIONE LAZIO -ODV", fondata in Cellere (VT) il 13/07/2003, in seguito denominato brevemente Coordinamento
2. Il Coordinamento si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Coordinamento adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. Il Coordinamento (O.D.V.) è un'Associazione regionale di coordinamento delle Organizzazioni affiliate aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, che svolgono le attività di cui al successivo art. 5.
5. Il Coordinamento (O.D.V.), così come ogni sua articolazione locale, è un'Associazione apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.
6. Il Coordinamento (O.D.V.), è altresì disciplinata da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2
(Sede e durata)

1. "PROCIV ARCI – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – COMITATO REGIONE LAZIO -ODV" ha la propria sede legale in Montalto di Castro (VT) ed è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3
(Principi fondamentali dell'Associazione)

1. Il Coordinamento attraverso la partecipazione dei cittadini intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Coordinamento ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. Il Coordinamento si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di

violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

4. Il Coordinamento riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.
5. Il Coordinamento individua nel metodo associativo e nell'auto - formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di protezione civile, di tutela ambientale ed educazione alla salute.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione)

1. Le finalità principali del Coordinamento sono:
 - a. lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare, l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
 - b. lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
 - c. la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - d. la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive;
 - e. informazione e formazione verso i propri associati e verso la popolazione
2. Il Coordinamento si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.
3. Il Coordinamento può inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il Coordinamento persegue le proprie finalità attraverso le Organizzazioni affiliate, regolarmente costituite su scala regionale o locale, alle quali riconosce pari dignità, autonomia statutaria e gestionale.
5. Il Coordinamento è un'Associazione autonoma e pluralistica che si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei Soci Volontari delle Organizzazioni affiliate, nel prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità sul territorio regionale, nazionale ed estero. I Soci Volontari delle Organizzazioni affiliate possono chiedere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.
6. Il Coordinamento può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.
7. Il coordinamento, per il tramite delle organizzazioni aderenti, può partecipare al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Art. 5 (Attività delle Organizzazioni affiliate)

1. Il Coordinamento coordina le proprie Organizzazioni affiliate che espletano le attività previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e), f), i), l), r), u), v), w), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. che in particolare svolgono:
 - a) interventi e servizi sociali;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio - sanitarie;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
- l) protezione civile.
- m) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

TITOLO III

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Adesione all'Associazione)

1. Possono aderire alla "PROCIV ARCI – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – COMITATO REGIONE LAZIO -ODV" le Associazioni di volontariato, le altre Organizzazioni del Terzo Settore il cui Statuto sia conforme alla vigente legge ed i Gruppi Comunali, in regola con il D.Lgs 1/2018, che condividono i fini del presente Statuto e si impegnano a perseguire i valori ed i principi espressi nello stesso.
2. L'adesione delle Organizzazioni avverrà dopo aver espletato le formalità previste dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 7

(Modalità di adesione)

1. La qualità di "Organizzazione affiliata" si acquisisce presentando la richiesta scritta di adesione alla Presidenza regionale su apposita modulistica e versando la prevista quota annuale di adesione.
2. Il Consiglio Direttivo regionale è l'organo competente alla valutazione della richiesta di adesione, previa verifica dei requisiti dell'Organizzazione richiedente.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione, il Presidente regionale dovrà darne comunicazione per iscritto e motivata entro sessanta (60) giorni al legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente.

4. L'Organizzazione richiedente potrà ricorrere entro sessanta (60) giorni al Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente del Consiglio deve provvedere alla convocazione della riunione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

Art. 8 **(Diritti e doveri delle Organizzazioni affiliate)**

1. Tutte le Organizzazioni affiliate hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti del coordinamento.
2. L'ammissione al Coordinamento non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna Organizzazione affiliata di recedere mediante comunicazione scritta inviata al Presidente, almeno trenta (30) giorni prima.
3. La quota di adesione a carico delle affiliate, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo regionale, è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di affiliata.
4. Le Organizzazioni affiliate hanno il diritto a:
 - a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare nella persona del legale rappresentante o suo delegato, alle assemblee, il quale ha diritto di voto, di eleggere ed essere eletto alle cariche statutarie;
 - c) prendere visione di tutti gli atti del Coordinamento, con possibilità di ottenerne copia, formulando espressa richiesta al Presidente.
5. Le Organizzazioni affiliate hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari;
 - b) versare la quota annuale di adesione;
 - c) far prestare ai propri Volontari la loro opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
 - d) formare i propri volontari impiegati nelle emergenze ed informarli dei rischi, secondo le vigenti norme sulla sicurezza;
 - e) far mantenere ai propri volontari un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione regionale e dei suoi organi.

Art. 9 **(Perdita della qualità di Organizzazione affiliata)**

1. La perdita della qualità di "Organizzazione affiliata" avviene per:
 - a) decadenza;
 - b) recesso;
 - c) esclusione.
2. L'Organizzazione affiliata decade in caso di scioglimento della stessa, o per mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini previsti.
3. L'Organizzazione decaduta non potrà utilizzare il nome, il simbolo ed ogni altro riferimento riconducibile a PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO REGIONE LAZIO -ODV", dovrà entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di recesso, restituire tutti i beni di proprietà di PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO REGIONE LAZIO -ODV" detenuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora l'Organizzazione decaduta a qualsiasi titolo abbia membri con incarichi in un organo PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO

REGIONE LAZIO -ODV", il componente decadrà automaticamente poiché espressione di una Organizzazione non più aderente.

5. Il recesso non manleva l'Organizzazione affiliata dalle obbligazioni assunte precedentemente alla data di decadenza.
6. L'Organizzazione perde la qualità di affiliata per dichiarazione di esclusione, in caso di:
 - a) gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento o degli atti deliberati dagli organi di PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO REGIONE LAZIO -ODV";
 - b) atti lesivi o denigratori dell'immagine dell'Associazione;
 - c) per azioni illegittime o comportamenti censurabili durante l'attività dei propri volontari;
 - d) per aver procurato danni a popolazioni, o a singole persone, colpite da calamità, ove abbia agito senza autorizzazione del Presidente, salvo i casi di estrema urgenza.

Art. 10 (Decadenza, recesso ed esclusione)

1. Il Consiglio Direttivo regionale è l'organo competente a deliberare la perdita della qualità di "Organizzazione affiliata".
2. Il Consiglio Direttivo regionale delibera la perdita della qualità di Organizzazione affiliata, previa contestazione degli addebiti e sentito il legale rappresentante dell'Organizzazione interessata. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'Organizzazione interessata, che potrà ricorrere entro sessanta (60) giorni al Consiglio Direttivo regionale; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della riunione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento, non sia accolta, il legale rappresentante dell'Organizzazione ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) un componente nominato dal Presidente dell'Organizzazione esclusa;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo regionale la revoca del provvedimento adottato.
7. L'Organizzazione esclusa, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.
8. Le Organizzazioni affiliate, che abbiano receduto o siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11
(Esclusione del singolo volontario)

1. Il Presidente regionale o suo delegato può sanzionare un singolo volontario iscritto ad un'Organizzazione affiliata, quando lo stesso abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine di PROCIV ARCI – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – COMITATO REGIONE LAZIO -ODV", mediante:
 - a) la censura verbale;
 - b) la censura scritta;
 - c) la sospensione temporanea dall'attività in essere;
 - d) la proposta di sospensione dall'Organizzazione sino ad un massimo di mesi tre (3);
 - e) la proposta di esclusione dall'Organizzazione aderente dello stesso.
2. Sono condotte ritenute sanzionabili a titolo esemplificativo:
 - a) violare le norme statutarie;
 - b) compiere atti di razzismo;
 - c) minacciare o ingiuriare pubblicamente i membri degli organi statutari;
 - d) non attenersi alle direttive, o compiere azioni non autorizzate dall'organo competente a gestire l'emergenza, salvo i casi di estrema urgenza;
 - e) non mantenere il decoro della propria persona, in occasione di interventi.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12
(Articolazione territoriale dell'Associazione)

1. La PROCIV ARCI – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE – COMITATO REGIONE LAZIO -ODV" è composta da:
 - a) Associazioni di volontariato, altre Organizzazioni del Terzo Settore e Gruppi Comunali;
 - b) Coordinamenti locali;
 - c) Organi di Direzione regionale.

Art. 13
(Organizzazioni di base)

1. Le Associazioni di volontariato, le altre Organizzazioni del Terzo Settore ed i Gruppi Comunali, sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica del Coordinamento a cui spetta il compito del loro coordinamento; la loro adesione è subordinata al rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Coordinamento.
2. L'adesione dell'Organizzazione di base è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e morale del Coordinamento quali:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) la struttura democratica;
 - c) la partecipazione e la collegialità;
 - d) la trasparenza amministrativa;
 - e) l'uguaglianza dei diritti per tutti gli associati;
 - f) la gratuità delle cariche statutarie e delle prestazioni degli aderenti;
 - g) il divieto di ripartire l'eventuale avanzo di amministrazione tra i Soci aderenti.
3. Lo Statuto dell'Organizzazione di base deve essere inviato all'Associazione regionale per la valutazione della conformità dello stesso; la stessa disposizione si applica anche nel caso di successive modificazioni.

4. Una volta ottenuta l'approvazione dello statuto l'Organizzazione di base potrà richiedere il rilascio dell'Attestato di adesione.
5. Le Organizzazioni aderenti possono essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate e devono essere iscritte all'atto della richiesta di affiliazione nel apposito registro.

Art. 14 (Coordinamento locale)

1. Il Coordinamento locale è previsto per rappresentare almeno quattro (4) Organizzazioni di base nell'ambito della stessa provincia o Città Metropolitana e sarà eventualmente costituito con deliberazione del Consiglio direttivo regionale.
2. Il Coordinamento locale coordina ed organizza l'Associazione regionale sul proprio territorio; valorizza l'insediamento associativo, promuove la costituzione e l'adesione di nuove Organizzazioni e rappresenta l'Associazione regionale nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
3. La struttura locale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base e ne controlla il rispetto dei principi statutari e vigila sulla corretta gestione dei rapporti dell'Associazione con i propri associati.
4. Lo Statuto del Coordinamento locale, in quanto organismo di coordinamento territoriale della PROCIV - ARCI Lazio, deve essere inviato all'Associazione regionale per l'approvazione; la stessa disposizione si applica anche nel caso di successive modificazioni.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

Art. 15 (Organi della PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO REGIONE LAZIO -ODV)

1. Gli organi statutari della PROCIV ARCI - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMITATO REGIONE LAZIO -ODV" sono:
 - a) l'Assemblea regionale;
 - b) il Consiglio Direttivo regionale;
 - c) il Presidente regionale;
 - d) il Revisore dei Conti (eventuale).
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), e d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. I componenti degli organi statutari di cui al comma 1, lettere b), c), e d) rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 16 (Assemblea regionale)

1. Le Organizzazioni aderenti partecipano all'Assemblea regionale ed esprimono il diritto di voto tramite il loro legale rappresentante o suo delegato.

2. L'Assemblea regionale deve essere convocata in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione ed i programmi generali dell'Associazione.
3. L'Assemblea regionale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare l'approvazione e la modifica del Regolamento;
 - c) deliberare l'eventuale revoca dell'intero Consiglio Direttivo regionale, o dell'eventuale Revisore dei Conti;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che ad essa verrà sottoposto.
4. L'Assemblea regionale sarà convocata ogni quattro anni (4) sotto forma di Congresso con il compito di:
 - a) approvare le linee programmatiche dell'Associazione per il successivo quadriennio;
 - b) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo regionale;
 - c) eleggere, eventualmente, il Revisore dei Conti.
5. L'Assemblea regionale deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo delle Organizzazioni affiliate; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo regionale non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le Organizzazioni affiliate.

Art. 17 **(Consiglio Direttivo regionale)**

1. Il Consiglio Direttivo regionale è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di nove (9).
3. Il Consiglio Direttivo regionale ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Cassiere;
 - e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - f) attribuire, su proposta del Presidente, deleghe di settore;
 - g) applicare le decisioni dell'Assemblea regionale;
 - h) approvare la proposta di Bilancio Consuntivo e Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione finale dell'Assemblea regionale;
 - i) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - j) convocare l'Assemblea regionale in sessione ordinaria o straordinaria,
 - k) approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi che dovranno essere ratificati dall'Assemblea regionale;
 - l) verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento delle strutture periferiche dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo regionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Consiglio Direttivo regionale, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea regionale sotto forma di Congresso per indire nuove elezioni.

Art. 18
(Presidente regionale)

1. Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente regionale presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea regionale dei quali ne coordina l'attività, ne convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno.
3. Il Presidente regionale con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione dell'Assemblea sotto forma di Congresso.

Art. 19
(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente regionale nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 20
(Segretario regionale)

1. Il Segretario regionale è nominato dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell'Assemblea regionale;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regionale e dell'Assemblea;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) conservare agli atti i verbali delle sedute dell'eventuale Organo di controllo economico - finanziario.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario regionale.

Art. 21
Tesoriere

1. Il Tesoriere, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione.
2. Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.
3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea regionale per l'approvazione nei termini statutari.

Art. 22
(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico – finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Regionale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione, ed ha il compito di:
 - a) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Regionale;
 - b) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Associazione;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'Organo di controllo economico – finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.
3. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Regionale.

Art. 23
(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Le cariche statutarie, ad eccezione di quella del Revisore dei conti di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, sono ricoperte a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento delle stesse, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 24
(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modi e tempi che ne consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea regionale devono essere effettuate mediante avviso inviato con lettera raccomandata A.R. o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Presidenti delle Organizzazioni affiliate almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo regionale sono effettuate con avviso scritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri dello stesso, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del

giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione da affiggersi all'albo della sede legale.

4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 25

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti; e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
2. L'Assemblea regionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle Organizzazioni affiliate; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero delle Organizzazioni intervenute o rappresentate in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti e per i punti di cui al precedente art. 16, comma 3 è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza delle Organizzazioni aderenti ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo regionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, anche per delega in forma scritta ad altro componente; non è consentito esprimere più di una delega.
5. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 26

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione, che non potrà mai essere ripartito fra le Organizzazioni affiliate, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo regionale.

Art. 27

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) quote di adesione delle Organizzazioni;
 - b) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c) contributi di organismi pubblici;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) erogazioni liberali delle Organizzazioni affiliate o di terzi;
 - f) rendite patrimoniali;

- g) donazioni o lasciti testamentari;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 28
(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII
ADESIONE A PROCIV - ARCI NAZIONALE

Art. 29
(Adesione a PROCIV-ARCI Nazionale)

1. L'Associazione PROCIV - ARCI Lazio aderisce all'Associazione PROCIV - ARCI Nazionale di cui ne adotta il simbolo con l'indicazione "Lazio" e contribuisce al perseguimento dei fini statutarî della stessa ed alla realizzazione degli stessi.

Art. 30
(Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)

1. Il Consiglio Direttivo regionale di PROCIV - ARCI Lazio può stipulare patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione con Associazioni o Organizzazioni locali tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea regionale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento della PROCIV - ARCI Lazio deve essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) delle Organizzazioni aventi diritto, solamente da un'Assemblea regionale appositamente convocata in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni locali senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle di PROCIV - ARCI Lazio e comunque, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 32
(Norme finali)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dell'eventuale Regolamento, del D.Lgs. n. 117/2017 e del Codice Civile.

Art. 33
(Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico – finanziario, di cui al precedente art. 22 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.
2. La durata del mandato degli attuali organi statutari in carica è prorogata di anni uno (1) al fine di raggiungere la durata complessiva di anni quattro (4).



A handwritten signature on the right side of the page.